

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 19-5738

**L.r. 23/2016 art. 18 comma 1. Determinazione del valore locativo di una cava di argilla per laterizi.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il comma 1 dell'art. 18 della l.r. n. 23/2016 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*" il quale dispone che il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo determinato dalla Giunta regionale;

visto l'art. 17, Capo V, della l.r. 23/2017 relativo al "*Regime di concessione delle cave*";

vista la domanda di rilascio della concessione di una cava di argilla per laterizi sita in località "San Grato" nel territorio del Comune di Villanova Mondovì (CN) presentata dalla Società Vincenzo Pilone S.p.A., giustificata dall'impossibilità di un accordo bonario con i proprietari e dal fatto che la concessione mineraria permette il razionale sfruttamento del giacimento che riveste un carattere di pubblica utilità;

preso atto che:

l'area richiesta in concessione, estesa su di una superficie di 0,9644 ettari, distinta al mappale n. 52 del Foglio 16 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Villanova Mondovì (CN), di proprietà Guglielmetti Livio-Guglielmetti Mirella, è contigua ad una cava di argilla autorizzata alla medesima Società Vincenzo Pilone S.p.A. e costituisce la prosecuzione del giacimento.

La domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Villanova Mondovì per quindici giorni consecutivi con referto di pubblicazione senza osservazioni od opposizioni.

Nel corso dell'istruttoria la Società Vincenzo Pilone S.p.A. ha comunicato che nonostante l'offerta non c'è stato accordo per la compravendita; al fine di addivenire ad un accordo tra le parti sono state convocate due riunioni in presenza delle amministrazioni comunale e provinciale interessate, le quali si sono concluse con esito negativo;

la Conferenza di Servizi riunita per l'esame dell'istanza ha espresso parere favorevole al proseguimento della procedura di rilascio della concessione;

con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 - 6857 del 9 dicembre 2013 con oggetto: "Provvedimento di diffida a privato ai sensi dell'art.11 della l.r.n. 69/1978 relativo all'istanza presentata dalla Società Vincenzo Pilone S.p.A. per ottenere la concessione mineraria del mappale identificato al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. 16 particella n. 52, relativo alla cava in località "San Grato" del comune di Villanova Mondovì (CN)", l'amministrazione regionale ha ingiunto al proprietario del suddetto terreno di presentare entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica dell'atto la domanda di autorizzazione per la coltivazione e recupero ambientale del giacimento di cava insistente sul sopra citato mappale;

che il suddetto termine di 90 giorni è trascorso senza che il proprietario abbia presentato domanda di autorizzazione alla coltivazione del giacimento di argilla;

considerato che:

- il “valore locativo” indicato nel comma 1 dell’art.18 della l.r. 23/2017 si riferisce al valore da corrispondere per l’affitto di una cava, espresso in relazione alla cubatura in metri cubi del giacimento e al numero di anni della durata della locazione;
- i contratti di locazione delle cave sono regolati dalle norme del Codice Civile;
- a seguito di un’indagine conoscitiva informale svolta dal Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere nell’ambito di analoghe attività estrattive condotte per la produzione di laterizi sono emersi i seguenti valori locativi per l’argilla da laterizi:

Località	Provincia	Valore locativo euro/m <sup>3</sup> , anno
Solero	AL	0,70
Poirino	TO	0,65
Masserano	BI	0,36
Niella Tanaro	CN	0,69

Sui quali è stata calcolata la media aritmetica, pari a:

0,60 euro/metro cubo, anno;

ritenuto pertanto che il valore medio sopraindicato sia rappresentativo per la Regione Piemonte e possa essere determinato come valore locativo;

tutto ciò premesso, visti:

il R.D. n. 1443/1927 sulle “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

la l.r. 44/2000;

la l.r. 23/2016.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. Di stabilire che il valore locativo di una cava di argilla è pari a 0,60 euro/metro cubo calcolato in banco.
2. Il valore sopraindicato sarà utilizzato per il calcolo dell’indennità da corrispondere da parte della Società Vincenzo Pilone S.p.A. alla proprietà del terreno oggetto della concessione mineraria, che sarà rilasciata successivamente con determinazione dirigenziale della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, nella misura del 70 per cento e per tutta la durata della medesima.

Ai sensi della Legge 241/1990 avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

centoventigiorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da codice civile.

La presente deliberazione sarà inviata alla Società richiedente e agli Enti interessati al procedimento amministrativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)